

# **Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per un'offerta appropriata di posti di tirocinio (Iniziativa sui posti di tirocinio)»**

*Disegno*

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

esaminata l'iniziativa popolare «per un'offerta appropriata di posti di tirocinio (Iniziativa sui posti di tirocinio)», depositata il 26 ottobre 1999<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 ottobre 2000<sup>2</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> L'iniziativa popolare «per un'offerta appropriata di posti di tirocinio (Iniziativa sui posti di tirocinio)», depositata il 26 ottobre 1999, è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

<sup>2</sup> Adeguata formalmente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999 l'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

### *Art. 63 a (nuovo)*

<sup>1</sup> Il diritto a una formazione professionale appropriata è garantito.

<sup>2</sup> La Confederazione e i Cantoni assicurano un'offerta sufficiente in materia di formazione professionale. Questa formazione deve rispondere a criteri di qualità e può avere luogo in aziende e scuole professionali, scuole statali o istituzioni analoghe che sottostanno alla sorveglianza dello Stato.

<sup>3</sup> La Confederazione istituisce un fondo per la formazione professionale.

<sup>4</sup> Il fondo è finanziato mediante contributi di tutti i datori di lavoro. I costi dei posti di formazione offerti sono presi in considerazione purché soddisfino le condizioni qualitative.

<sup>5</sup> La Confederazione disciplina la ripartizione dei mezzi finanziari tra i Cantoni. L'utilizzazione di questi mezzi è di competenza dei Cantoni. Essi coinvolgono i partner sociali. Questi collaborano in particolare nella valutazione della qualità dei posti di formazione.

<sup>1</sup> FF 1999 8086

<sup>2</sup> FF 2001 65

*Art. 196 Titolo*

Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 concernente l'entrata in vigore della nuova Costituzione federale

*Art. 197 (nuovo)* Disposizioni transitorie dopo l'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999

*1. Disposizioni transitorie relative all'articolo 63a (Formazione professionale)*

Nel caso in cui la legge d'applicazione non entri in vigore entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 63a, il Consiglio federale prende immediatamente i necessari provvedimenti per via d'ordinanza.

**Art. 2**

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.